

PIANO INTERNO IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O

CESSAZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmark Regulation)

ai sensi dell'art.118-bis del D. Lgs. 385/1993 (TUB – Testo Unico Bancario)

(Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2024)

**Società Cooperativa
per Azioni**

**Gruppo Bancario
Banca di Credito
Popolare**

sede Sociale e Direzione Generale
palazzo Valleslonga
92 / 100, corso Vittorio Emanuele
80059 Torre del Greco, Napoli
Italia
T +39 0813581111
F +39 0818491487
bcp.it

Centro Servizi
43, viale Europa
80040 Torre del Greco, Napoli
Italia
T +39 0813581111
F +39 0818472752

Capitale Sociale euro 20.038.700,04
Codice Fiscale e Iscrizione al registro delle Imprese di Napoli
N. 00423310630 - REA 263669
PI 01241921210
Albo delle Aziende di Credito N. 4708/ 40
Albo delle Società cooperative A217251
ABI N. 5142.5
Albo Gruppi Bancari N. 5142.5
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. *Benchmarks Regulation* – BMR), come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168, in materia di indici usati come riferimento negli strumenti finanziari¹ e nei contratti finanziari², o per misurare le *performance* di fondi di investimento.

In particolare, l'articolo 28 del citato Regolamento ha previsto l'obbligo di redigere e mantenere aggiornato un "Piano" scritto che specifichi le azioni da intraprendere in caso di "variazione sostanziale" o "cessazione" di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione di un contratto finanziario.

Con il Decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, in vigore dall'11 gennaio 2024, il legislatore italiano ha introdotto nel D. Lgs. n. 385/1993 (TUB), il nuovo art. 118-*bis* rubricato "*Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento*" che, nel dare attuazione all'art. 28 paragrafo 2 del Regolamento BMR, con riferimento ad alcuni adempimenti specifici, estende l'applicazione dei principi del detto Regolamento a tutti i contratti bancari disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (operazioni e servizi bancari e finanziari in genere, tra cui: mutui, prestiti personali, aperture di credito, anticipi, altri finanziamenti, conti correnti, depositi etc.). L'art. 118-bis stabilisce, in particolare, che le banche e gli intermediari finanziari:

- provvedano a pubblicare, anche per estratto, sul proprio sito internet il Piano previsto dall'art. 28, par. 2 del BMR e lo mantengano costantemente aggiornato, portando a conoscenza della clientela gli aggiornamenti dello stesso almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile con le modalità pattuite nel contratto, secondo quanto previsto dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela;
- predispongano le clausole contrattuali, denominate clausole di *fallback*, aventi ad oggetto i tassi di interesse, in modo che esse consentano di individuare – anche per rinvio al Piano - le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
- al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, comunichino alla clientela entro 30 giorni le modifiche dell'indice di riferimento o l'indice di riferimento sostitutivo; la modifica sarà considerata approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In linea con la norma, in caso di recesso la Banca riconosce al cliente, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

La Banca, inoltre, pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o che hanno subito una variazione sostanziale.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, è stato redatto e messo a disposizione dei Clienti nella Sezione Trasparenza del sito internet della Banca www.bcp.it il presente "**Piano interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento**" contenente la tabella degli indici di riferimento sostitutivi.

¹ Ai sensi del Regolamento BMR per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una Sede di negoziazione o che è negoziato in una Sede di negoziazione, oppure attraverso un internalizzatore sistematico (art. 4, paragrafo 1, n. 20).

² Come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 18, per "contratti finanziari" si intendono i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori ((Direttiva 2008/48/CE – CCD - Consumer Credit Directive) e del credito immobiliare ai consumatori (Direttiva 2014/17/UE – MCD - Mortgage Credit Directive).

PIANO INTERNO

<p>1. Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione indice</p>	<p>"Variazione sostanziale" è intesa come modifica rilevante delle metodologie di rilevazione e determinazione dell'indice (c.d. "<i>material changes</i>"), escludendo, quindi, le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.</p> <p>"Cessazione" è intesa come il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte del relativo amministratore.</p>	<p>Area finanza e/o ogni altra unità organizzativa eventualmente impattata - nell'ambito delle proprie attività - dall'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice</p>
<p>2. Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo</p>	<p>La scelta dell'indice di riferimento sostitutivo è effettuata, ove presente, in conformità con le tabelle sotto riportate. L'indicazione preventiva degli indici alternativi o sostitutivi è presente dove sia stata "possibile e opportuna" la loro individuazione, sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano interno.</p> <p>La scelta dell'indice sostitutivo di riferimento è effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della variazione sostanziale o cessazione.</p> <p>In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> La scelta dell' "<i>Euro short-term rate</i>", o €STR, quale sostitutivo al tasso EURIBOR è da ricercarsi nelle seguenti motivazioni: <ul style="list-style-type: none"> Affidabilità dell'indicatore: n ambito europeo a settembre 2017 la BCE, insieme con la Financial Services and Markets Authority (FSMA), l'ESMA e la Commissione Europea, ha istituito il "<i>Working Group on Euro risk-free rates</i>". Al gruppo di lavoro, composto da banche, associazioni di categoria, società finanziarie e amministratori di indici di riferimento, è stato attribuito il compito di individuare un tasso <i>risk-free</i> alternativo per l'area dell'euro. Attinenza all'attività bancaria: L'<i>Euro short-term rate</i>, o €STR, è un tasso <i>overnight</i> che riflette il costo di provvista delle banche da controparti finanziarie (banche e altri intermediari all'ingrosso). Certezza del calcolo dell'indicatore: L'€STR è pubblicato dalla BCE dal 2 ottobre 2019 ed è basato interamente sulle informazioni statistiche raccolte in conformità con la Money Market Statistical Reporting Regulation (MMSR). La metodologia di calcolo è stata definita sulla base degli esiti di due consultazioni pubbliche ed è in linea con i principi stabiliti dall'IOSCO (International Organization of Securities Commissions – 	<p>Funzione di controllo dei rischi (Chief Risk Officer -CRO) e Area finanza</p>

	<p>Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari).</p> <p>Supervisione della banca centrale nazionale: Oltre alla partecipazione al Collegio di supervisione dell'EURIBOR, la Banca d'Italia segue con attenzione gli sviluppi della riforma degli indici di riferimento e contribuisce ai lavori in ambito europeo con il coinvolgimento diretto nelle iniziative dell'Eurosistema relative alla produzione dell'€STR.</p> <p>Perfetta sostituibilità di scadenze su dati interpolati: dal 15 aprile 2021 la BCE pubblica sul proprio sito Internet l'€STR composto per le scadenze a una settimana, un mese, tre mesi, sei mesi e dodici mesi (le stesse dell'EURIBOR).</p> <p>Inoltre, a novembre 2020 il Working Group on Euro risk-free rates ha emanato una consultazione pubblica per l'individuazione della metodologia più appropriata per la determinazione di un tasso di riserva per l'EURIBOR a partire dall'€STR (incluso uno spread adjustment per tenere conto dei premi per il rischio di credito e di liquidità).</p> <p>Per le motivazioni sopra descritte, l'Euro short-term rate, o €STR, costituisce un valido indice di riferimento sostitutivo.</p> <p>2. Analoghe motivazioni, in caso di variazione sostanziale o di cessazione degli indici Libor, sono alla base della individuazione, quali indici sostitutivi, degli Overnight Financing Rate pubblicati dalle rispettive Banche centrali.</p> <p>La procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni sostanziali o cessazione di un indice di riferimento è integrata nel presente documento.</p>	
3. Approvazione e deliberazione dell'indice sostitutivo	Gli indici sostitutivi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare S.C.p.A.	Consiglio di Amministrazione
4. Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	<p>In caso di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento, la Banca comunica al cliente l'indice sostitutivo secondo le modalità scelte dallo stesso per l'invio delle comunicazioni periodiche come previsto dall'articolo 119 TUB.</p> <p>Predisporre, inoltre, un avviso da pubblicare sul sito internet con l'indicazione dell'indice che verrà dismesso o sostanzialmente modificato.</p>	Area Affari e Compliance Marketing e Relazioni esterne
5. Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato	Ordinariamente, la sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla variazione sostanziale o alla cessazione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.	Area Affari/Sistemi informativi

TABELLA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO SOSTITUTIVI

Attuale indice di riferimento	Emittente o Amministratore dell'indice di riferimento attuale	Possibile indice di riferimento sostitutivo	Emittente o Amministratore dell'indice di riferimento sostitutivo
EURIBOR	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee)	Euro short-term rate	Banca Centrale Europea (BCE)
LIBOR GBP	IBA - ICE Benchmark Administration	SONIA, Sterling overnight index average	Bank of England
LIBOR JPY	IBA - ICE Benchmark Administration	TORF – (Tokyo Term Risk Free Rate)	QBS – (Quick Benchmarks Inc.)
LIBOR CHF	IBA - ICE Benchmark Administration	SARON, Swiss average rate overnight	Six Swiss Exchange Ltd.
LIBOR USD	IBA - ICE Benchmark Administration	SOFR (Secured Overnight Financing Rate)	Federal Reserve Bank of New York

Il presente piano interno è applicato nel caso in cui il contratto finanziario non preveda, *ab origine*, il riferimento a un indice di riferimento sostitutivo, oppure nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della variazione sostanziale.

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione o della variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento sopra riportati, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore o del Legislatore dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente in tabella.

Il presente piano, messo a disposizione sul sito della Banca www.bcp.it, è oggetto di costante aggiornamento, nonché di verifica di coerenza degli indici di riferimento utilizzati o richiamati.